

Cass Civ., S.U.,21/11/1996, n. 10284, Cons. Rel. Dott. Massimo Genghini

Svolgimento del processo

1. - Con atto 29 luglio 1987 XXXX, dipendente della gestione governativa delle ferrovie complementari di Sardegna, adiva il pretore di Cagliari assumendo che detto rapporto era stato interrotto dal 19 settembre 1986 al 16 marzo 19887 a seguito di provvedimenti illegittimi della gestione, successivamente revocati; che la stessa gestione aveva riconosciuto essere debitrice a tal titolo di li 7.418.204; che, tuttavia, opponeva in compensazione il maggior credito di lire 26.000.000 circa risultante dalla sentenza 27 settembre 1985 n. 5344 di questa Suprema Corte; che, infine, aveva disposto il "fermo amministrativo" di quanto dovuto; chiedeva, pertanto, dichiararsi la illegittimità del "fermo" e, conseguentemente, condannarsi la gestione ferroviaria al pagamento della detta somma dovuta.

Si costituiva il Commissario pro tempore della gestione ferroviaria, ed eccepiva il difetto di giurisdizione, sia per essere la richiedente un pubblico dipendente, sia per essere stato disposto il fermo amministrativo da un organo dello Stato (Commissario governativo) sottoposto alle norme della contabilità di Stato.

Il pretore declinava la propria giurisdizione.

La XXXX proponeva appello; la gestione sicostituiva e reiterava la proprie difese, eccependo altresì, in via pregiudiziale, la inammissibilità dell'appello per intervenuta decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., atteso che l'impugnazione, proposta il 15 settembre 1993, era successiva al decorso di 30 giugno dalla data della notificazione della sentenza (3 luglio 1993), compiuta ala parte personalmente in quanto nel frattempo, il procuratore era stato cancellato dall'albo.

Il tribunale, superata la eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, dovendo la notifica della sentenza essere fatto al procuratore costituito, e ritenendo la cancellazione dello stesso dall'albo priva di efficacia interruttiva ed inidonea a costituire eccezione all'art. 170 primo comma cod. proc. civ., affermata altresì la propria giurisdizione, in quanto all'epoca della proposizione della domanda e nel periodo al quale si riferiscono i fatti di causa, la gestione dello Stato era "in danno" del concessionario e non diretta, accoglieva l'appello rimettendo le parti innanzi al giudice di primo grado.

Contro questa sentenza propone ricorso la gestione commissariale governativa delle ferrovie complementari di Sardegna; l'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 85, 141, 170, 301, 325, 326 cod. proc. civ., dell'art. 1 del Rd.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (art. 3602 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) in quanto il tribunale ha ritenuto che, malgrado la cancellazione del procuratore dall'albo, la notifica della sentenza doveva avvenire ugualmente al medesimo; in tal modo, tuttavia, ha ommesso di considerare che l'appello era inammissibile, atteso che ha ritenuto efficace -e non inesistente a causa della intervenuta cancellazione-, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la elezione di domicilio fatta nel ricorso introduttivo, ai fini della notifica della sentenza di primo grado, traendo da ciò la conseguenza che l'impugnativa non dovesse avvenire nel termine breve; tenuto conto, invece, della cancellazione del procuratore dall'albo e della conseguente necessità di notificare la sentenza alla parte personalmente ed al suo domicilio reale, così come è avvenuto, ciò imponeva la impugnazione entro il termine breve, laddove questa è avvenuta oltre il 30 giorno, ed era pertanto tardiva ed inammissibile.

Il primo motivo è infondato.

Il tribunale ha negato la efficacia della avvenuta notifica della sentenza del pretore al domicilio reale della parte, in quanto si tratta di notifica eseguita non ai sensi degli artt. 170 e 285 del cod. proc. civ. (cioè al procuratore costituito), pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 11 gennaio 1957 n. 47, 5 febbraio 1959 n. 359, 15 giugno 1964 n. 1510, 12 giugno 1965 n. 1196, 6 agosto 1965 n. 1894, 3 luglio 1967 n. 1640, 28 ottobre 1967 n. 2671, 17 luglio 1968 n. 2585, 29 ottobre 1986 n. 3613, 24 novembre 1969 n. 3809, 26 giugno 1971 n. 2049, 25 ottobre 1972 n. 3249, 6 marzo 1985 n. 1859, S.U. 15 luglio 1991 n. 7827, Cass. 8 giugno 1995 n. 6480); la avvenuta cancellazione, a sua domanda, del procuratore della parte nominato in primo grado, non ha efficacia interruttiva (Cass. 19 giugno 1948 n. 966, 8 agosto 1948 n. 2242, 29 marzo 1960 n. 683, 5 giugno 1963 n. 1501, 23 gennaio 1969 n. 199, 8 aprile 1981 n. 2015, 25 agosto 1986 n. 5161, 22 dicembre 1986 n. 7841, 10 luglio 1991 n. 7670, 13 giugno 1992 n. 7282, 19 agosto 1993 n. 8783, 14 dicembre 1994 n. 10693; cfr. inoltre, per il caso di difetto di rappresentanza processuale dell'ente costituito in giudizio, Cass. 11 febbraio 1992 n. 1515) e non integra una eccezione al principio di cui al primo comma dell'art. 170 cod. proc. civ.-. Questa giurisprudenza, peraltro, non è univoca, posto che altre decisioni (Cass. 14 febbraio 1963 n. 299 e 28 settembre 1979 n. 5012) equiparavano la cancellazione alla radiazione e ritengono che si verificasse, in tal caso, l'effetto della automatica interruzione del processo, Si deve anche ricordare una diversa interpretazione, che, prendendo le mosse dalla lacunosità del dato normativo, ed integrando la lettera della legge con ricorso alla ratio della norma (desunta dai precedenti legislativi, dalla considerazione dei fini perseguiti e dall'esame delle diverse disposizioni contenute nell'art. 301 cod. proc. civ.), perviene alla inclusione della cancellazione dall'albo tra gli eventi interruttivi,

con esclusione peraltro della cancellazione meramente volontaria, e, perciò, limitatamente a quelle di ufficio (Cass. 18 febbraio 1956 n. 474).

In effetti, come rilevato sin dalla remota sentenza n. 936 del 1968 delle S.U., manca una espressa previsione e disciplina della fattispecie processuale conseguente alla cancellazione del procuratore.

Va, peraltro, ricordato: a) che l'art. 334 del cod. proc. civ. previgente, includeva espressamente (la cessazione dalle funzioni del procuratore includeva la cancellazione) questa fattispecie tra quelle interruttive del processo, tanto che dottrina e giurisprudenza concordavano nel ritenere che, indipendentemente dalla volontarietà, in caso di cancellazione -e di morte. del procuratore, che privavano la parte del patrocinio, la parte doveva essere citata in riassunzione; b) che l'art. 364, comma quarto, cod. proc. civ. del 1868 -corrispondente al vigente art. 286 cod. proc. civ.- disponeva genericamente che, quando il procuratore fosse morto, o cessato dalle funzioni, le sentenze od ordinanze dovessero essere notificate alla parte personalmente; c) che, inoltre, i lavori preparatori (prefetti Solmi e Carnelutti) del vigente codice di rito, mentre forniscono diversi argomenti per affermare il disegno di comprendere la cancellazione tra gli eventi interruttivi, non danno alcun chiarimento -muta, al riguardo, la relazione al testo definitivo-, in ordine alle ragioni per le quali si addivenne ad un testo finale che escludeva l'ipotesi della cancellazione del procuratore dall'albo dalle ipotesi di interruzione; d) che, ancorché il conferimento al difensore del potere di rappresentare la parte in giudizio integri sostanzialmente la figura del mandato con rappresentanza, tuttavia la particolarità di questo rapporto è costituita dal fatto che i poteri del difensore, più che dalla volontà del mandante, sono determinati dalla legge; e) che, contrariamente a quanto talora è stato affermato in tempi remoti, la notificazione al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, non è per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità (Cass. 27 ottobre 1982 n. 5628, 3 giugno 1985 n. 3297); è anzi prevista nei confronti del contumace (art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ.) e della parte costituita con procuratore, dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 330, comma terzo cod. proc. civ.).

Si deve aggiungere che, come noto l'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., impone alle parti di stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, e che, inoltre, l'art. 1 della legge professionale (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) vieta, -prevedendo per la violazione di questa norma anche sanzioni penali-, l'esercizio delle funzioni di avvocato o di procuratore a chi non sia iscritto all'albo professionale. Le norme che disciplinano l'esercizio della professione di avvocato e procuratore, ed anche quelle che riguardano la perdita di jus postulandi per effetto della cancellazione dall'albo, sono di ordine pubblico, e gli effetti di inesistenza degli atti posti in essere dal medesimo, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del

processo, e non sono sanabili per effetto della costituzione e della acquiescenza dell'altra parte.

Proprio in conseguenza di questa disciplina, si è formata da tempo una consolidata giurisprudenza che ha affermato la nullità, ed anzi la inesistenza, di qualsiasi attività (anche di ricezione) posta in essere dal soggetto privo del jus postulandi, e, tra l'altro, nel caso di notificazione della sentenza al procuratore cancellato dall'albo, la mancata decorrenza dei termini brevi per la impugnazione (Cass. 28 settembre 1964 n. 2441, S.U. 26 marzo 1968 n. 935, Cass. 6 giugno 1969 n. 1986, 7 ottobre 1972 n. 2919, 3 dicembre 1975 n. 4006, 24 maggio 1976 n. 1878, 16 maggio 1977 n. 1978, 25 settembre 1979 n. 4946, 20 dicembre 1980 n. 6571, 12 febbraio 1982 n. 872, 21 febbraio 1983 n.-1300, 17 dicembre 1984 n. 6603, 7 febbraio 1985 n. 935, 6 febbraio 1986 n. 735, 18 settembre 1986 n. 5676, 18 luglio 1987 n. 6332); da notare, anzi, come le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio, già da tempo, avessero stabilito (sentenza su richiamata n. 935 del 1968) che il rifiuto del procuratore cancellato dall'albo, opposto all'ufficiale giudiziario procedente, di ricevere la copia dell'atto, fosse legittimo. A questo riguardo è appena il caso di sottolineare la eterogeneità degli eventi esplicitamente presi in considerazione dall'art. 301 cod. proc. civ.: nel primo comma sono inclusi eventi (morte, radiazione o sospensione del procuratore) che attengono al jus postulandi, ed invece nel terzo comma, sono menzionati, per una esplicita esclusione dalle cause di interruzione, quei fatti (revoca della procura o rinuncia ad essa), che attengono al rapporto privatistico intercorrente tra difensore e parte.

La ratio di questa diversità e generalmente individuata, concordemente da dottrina e giurisprudenza, nell'aver il legislatore voluto escludere l'effetto interruttivo per fatti volontari del procuratore o della parte (tali la revoca e la rinuncia), suscettibili, con opportuna regia, di determinare una vera e propria paralisi processuale con lesione della effettività del diritto di difesa dell'altra parte; ipotesi questa non ravvisabile nei gravi fatti posti nel primo comma dell'art. 301 come eventi interruttivi; risulta, peraltro, ben evidente come sia ben difficilmente ipotizzabile che un così penetrante evento, quale la cancellazione dall'albo, possa essere consentito da un difensore strumentalmente, a fini meramente dilatori, nell'interesse della parte. Ed è proprio in ciò da cogliersi uno degli aspetti della integrale assimilabilità della cancellazione alla ipotesi della radiazione.

A questo riguardo si deve ricordare come in realtà la legge (artt. 3 e 37 della legge n. 1578 del 1933, come convertita dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36), preveda diversi casi di cancellazione di ufficio, oltre la incompatibilità: la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 1-a e 2-a dell'art. 17, la inosservanza dell'obbligo di residenza o il trasferimento di questa fuori della circoscrizione, la mancata prestazione del giuramento (con riferimento alla limitazione territoriale, insussistente per gli avvocati comunitari, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 28 febbraio

1996, negando la disparità per la temporaneità degli incarichi comunitari, ha avuto tuttavia occasione di riaffermare che tale limitazione agevola l'esercizio del diritto ponendo a disposizione della parte un professionista idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività processuale di competenza, spesso collegata al rispetto di termini perentori). Da notare che l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971 n. 91, che sostituiva l'art. 40 del R. d. n. 1578, prevedeva come distinte sanzioni disciplinari la sospensione, la cancellazione e la radiazione: appare davvero difficile ipotizzare che l'art. 301, e l'effetto interruttivo, siano da ritenersi applicabili soltanto alla sospensione ed alla radiazione, e non anche alla cancellazione, tanto più che questa, dal successivo art. 3, è comminata per fatti di straordinaria gravità tra i quali la interdizione temporanea dei pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o procuratore. Ma appunto in ciò si deve cogliere un primo argomento a favore della ammissibilità, e, anzi, della necessità di addivenire ad una interpretazione estensiva della norma processuale, anche tenendo conto della evoluzione legislativa.

Non vi è che non veda che, così caratterizzate le fattispecie di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 301 cod.proc.civ. la cancellazione, anche c.d. "volontaria", non può certo rientrare tra i fatti che incidono esclusivamente sul rapporto privatistico, inerendo invece proprio al munus pulicum, che censente il legittimo esercizio della professione forense; basterebbe, all'uopo, considerare la assoluta inefficacia, pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della attività svolta extra districtum.

Come noto, uno degli argomenti a sostegno della tesi restrittiva, ancorata alla lettera della legge, è costituito dalla tassatività delle previsioni dell'art. 301 cod.proc.civ. e, pertanto, dalla inammissibilità di una interpretazione analogica in subiecta materia. Anche a non voler considerare che l'argomento è di per sé ambiguo, posto che, nel silenzio della legge in ordine agli effetti della cancellazione, comunque si finisce per superare la tassatività della norma, includendo questo fatto tra quelli previsti nel primo o nel terzo comma dell'art. 301, resta la considerazione che in effetti maggiore è la estensione interpretativa nel ricondurre la cancellazione (che attiene alla veste di difensore) alla rinuncia o revoca (che attengono al mandato), piuttosto che nel considerare se con il termine "radiazione" il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente all'evento sanzionatorio o non piuttosto - in ciò la interpretazione estensiva- alla fine della iscrizione all'albo, e, con essa ope legis, del jus postulandi. Netta la differenza tra i due ordini di avvenimenti riconducibili al primo ed al terzo comma dell'art. 301 cod.proc.civ.: quelli di cui al primo comma eliminando in radice la presenza di un difensore, quelli di cui al terzo comma interrompono il rapporto professionale cliente-difensore, ma quest'ultimo mantiene in pieno la propria qualificazione ed attitudine defensionale (con l'ulteriore differenza, interna, che nel caso della revoca, la parte è consapevole della necessità di sostituire il proprio

difensore, e, invece, nel caso della rinuncia questa è inoperante sinché non portata a conoscenza della parte).

La giurisprudenza, invero, ha ripetutamente accolto -sebbene in genere con riguardo alla sua incidenza sul decorso del termine di impugnazione- la distinzione tra cancellazione volontaria e cancellazione disposta di ufficio dal consiglio dell'ordine professionale (Cass. 5 giugno 1963 n. 1501, 23 gennaio 1969 n. 199, 8 aprile 1981 n. 2015, 25 agosto 1986 n. 5161, 22 dicembre 1986 n. 7841, 10 luglio 1991 n. 7670, 13 giugno 1992 n. 7282, 19 agosto 1993 n. 8783, 14 dicembre 1994 n. 10693).

Mette conto di escludere la validità della distinzione della cancellazione volontaria rispetto alla cancellazione disposta di ufficio (per cambio di residenza, per malattia invalidante, ecc.) *quoad effectum*: ed infatti, innanzi tutto, si deve rilevare che, nel silenzio della legge, non è certo dato all'interprete di distinguere gli effetti giuridici della perdita di un *munus publicum* che è indissolubilmente connesso con il dato formale della iscrizione all'albo; ma a ciò si deve aggiungere che, in alcune ipotesi previste dalla legge, la parte interessata, innegabilmente, potrebbe precorrere l'attività dell'Ordine e chiedere preventivamente la cancellazione (tecnicamente si tratta di rinuncia all'iscrizione: art. 37, 6-A, del R.d. n. 1578: si pensi alla ipotesi -S.U. 28 giugno 1976 n. 2421- del trasferimento della residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui il procuratore sia iscritto), così come, osservando il fenomeno dal punto di vista del notificante, il rifiuto di ricevere la copia potrebbe essere modificato semplicemente con la affermazione di essere stato cancellato, senza ulteriori precisazioni: imporre alla parte notificante l'accertamento delle cause della cancellazione, o, addirittura, se per avvenuta si versasse in una ipotesi di cancellazione volontaria rivolta, però, a precorrere gli eventi e ad anticipare l'attività dell'Ordine, appare non soltanto una insostenibile forzatura ed una estensione eccessivamente lata dei doveri di diligenza processuale, ma una configurazione degli stessi tale, da porsi in termini sicuramente contrastanti con l'art. 24 della Costituzione, secondo la interpretazione datane più volte dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 139 del 15 dicembre 1967, n. 159 del 6 luglio 1971); la corte delle leggi, infatti, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa "deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato, indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene"; ed ha affermato, proprio con riferimento alla interruzione, che non si può far "prevalere la formulazione generica della normativa alla sua ratio, che si esaurisce nel predisporre la protezione della parte cui viene a mancare l'assistenza del procuratore" (e, nel caso in esame, ritenere valida la notificazione, anche virtuale, al difensore cancellato, alla stregua dell'obbligo derivantegli dal rapporto interno, trascurando le varie possibili ipotesi di inverosimiglianza, o di grave difficoltà o, persino, sconvenienza, equivale appunto far prevalere la formulazione letterale sulla ratio della norma); e, inoltre "la difesa deve essere garantita in ogni stato del processo, ma non la si garantisce in relazione alla vicenda interrottiva se

l'interruzione è ordinata in maniera produttiva di svantaggi ad alcuno dei contendenti. Il modo di tale ordinamento deve essere apprezzato in senso integrale, vale a dire, non solo per ciò che giova a chi è rimasto privo del procuratore, ma altresì per ciò che gli nuoce. E, perciò, non basta che, mediante l'interruzione automatica, la parte sia preservata dal rischio di una attività processuale compiuta in danno di lei, ma occorre, perché le sia assicurato il diritto di difesa, che sia altresì posta al riparo dal pericolo che, persistendo tale inscrientia, maturino presclusioni in suo danno. Non convince assumere che la parte deve presumersi a conoscenza della vicenda del suo procuratore o ha l'onere di tale conoscenza, perché ciò ' in contrasto col fatto che l'evento produce e deve produrre l'interruzione del processo..." (laddove nel caso in esame, la parte il cui procuratore è stato cancellato, potrebbe vedere decorrere i termini, in verità assai brevi, per la impugnazione, ignorando del tutto la avvenuta notificazione; ovvero, negando validità a questa notificazione ed escludendo la ricorribilità alla notificazione fatta personalmente alla parte, si perverrebbe a privare la parte che ha interesse a vedere rapidamente formarsi il giudicato, dello strumento processuale all'uopo predisposto); e ancora "non è persuasivo nemmeno ridurre la questione ad un argomento di congruità dello sparium deliberandi concesso nell'art. 305. Il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge in quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato" (ma, per l'appunto, dal momento della notificazione al difensore cancellato -o del rifiuto di questi che si vorrebbe desse luogo alla c.d. notifica virtuale- non vi sarebbe in effetti alcuna certezza processuale che il soggetto sia effettivamente in grado di utilizzare integralmente il pur breve tempo che la legge gli assegna per la impugnazione).

Si tratta, come ha affermato la Corte Costituzionale (sent. n. 1369 del 1967), di "non rendere impossibile il contraddittorio, che non si può svolgere" -come aveva ritenuto la ordinanza di rimessione di questo Supremo Collegio- "senza la conoscenza delle situazioni di fatto obbiettive os ubiettive cui la legge ricollega, condiziona o subordina, in virtù di oneri, preclusioni e decandezze, il concreto esercizio del diritto di difesa" (e ciò vale, nel caso in esame, nei confronti della prte che ignora del tutto incolpevolmente l'inizato decorso del termine breve di impugnazione). Principi non dissimili sono quelli che, sotto il profilo della mancata disciplina hanno condotto a ritenere illegittima la norma contenuta nell'art. 2, commi 1 e 5 , della legge 12 giugno 1990 n. 146, nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temproale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei ad individuare ed assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza (Corte Cost. sent. n. 171 del 27 maggio 1996).

Vanno del pari ricordate le affermazioni contenute in altra decisione della Corte delle leggi, riguardante la interruzione dei termini di impugnazione in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo del procuratore costituito (sent. n. 41 del 3 marzo 1986).

La Corte delle leggi, in questa sentenza, ha affermato la illegittimità costituzionale dell'art. 3287 cod. proc. civ., per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non provvedeva, tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.do. proc. civ., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso. Ed a tal fine ha precisato che "l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore dell'attività della parte stessa cui è inibito difendersi di persona".

E, più in generale, occorre avere riguardo alla elaborazione fatta dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (sent. n. 56 del 4 luglio 1979, n. 42 del 23 marzo 1981, n. 33 del 5 febbraio 1986) del concetto di osservanza di un termine "di difficile e spesso impossibile realizzazione".

Proprio a questo riguardo non può non cogliersi la notevole disarmonia che deriverebbe da una interpretazione della legge per la quale, pur interrompendosi il decorso del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per morte o impedimento del difensore, si considerasse, poi, valida la notificazione della sentenza fatta a questi dopo la rinuncia all'iscrizione all'albo; giova forse ricordare che, pur non pronunziandosi esplicitamente la sentenza n. 41 del 1986, su richiamata, sulle conseguenze che può spiegare la avvenuta cancellazione volontaria del difensore dall'albo sul decorso dei termini per impugnare, tuttavia la ordinanza di rimessione del tribunale di Napoli nel delimitare la materia da sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale, aveva accolto l'interpretazione dell'art. 301, 1 comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra le ipotesi previste da tale norma rientra anche quella della cancellazione del procuratore dall'albo.

Le considerazioni che precedono, peraltro, non inducono a sollevare questione di illegittimità costituzionale in relazione alla disciplina in questione, ed in particolare all'art. 286 cod. proc. civ. in quanto non prevede che anche in caso di cancellazione o rinuncia all'iscrizione all'albo del difensore, la notificazione sia fatta alla parte personalmente, ovvero all'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. in quanto non prevede la cancellazione o la rinuncia all'iscrizione all'albo del difensore come causa di interruzione.

Infatti come la corte Costituzionale ha più volte affermato, e di recente proprio su questione sollevata sull'art. 328 cod. proc. civ.

(sent. n. 61 del 28 febbraio 1996, ultima parte; ord.za n. 222 del 1 giugno 1995, e in precedenza, sent. n. 1110 del 20 dicembre 1988, e la richiamata sent. n. 33 del 1986), si versa in un ambito che è riservato alla discrezionalità legislativa, in quanto le cennate omissioni normative non sono univocamente emendabili, e sono suscettibili di soluzioni diverse (a seconda che la notificazione sia stata ricevuta dal procuratore cancellato, ovvero sia stata da questi rifiutata per questa ragione, o, ancora, vi sia stata la comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario della impossibilità di notificare -a seguito della cancellazione anagrafica-, ovvero, infine, la parte notificante -a conoscenza dell'evento, direttamente o per effetto di una notifica precedente non andata a buon fine- abbia direttamente provveduto a notificare alla parte personalmente); di guisa che la denuncia di siffatte omesse esplicite previsioni normative, innanzi alla Corte Costituzionale, incorrerebbe nella pronuncia di manifesta inammissibilità. Pertanto le considerazioni volte possono valere esclusivamente per discostarsi da una interpretazione per effetto della quale la disciplina risulterebbe non coerente con il diritto di difesa come delineato, e per preferire, invece, una interpretazione rispettosa dei cennati principi; spetta in altri termini all'interprete, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ricercare, nell'ambito delle possibilità ermeneutiche offerte dall'ordinamento, se sia possibile una interpretazione della disciplina adeguata ai principi costituzionali.

La interpretazione che non si intende seguire, non può considerarsi rispettosa del diritto alla difesa, per il solo fatto che è possibile un problematico ristoro per equivalente perseguibile nei confronti del difensore cancellato, del quale -in ogni caso- occorrerebbe accertare la violazione dei doveri professionali (certamente da escludere per situazioni di fisica impossibilità): residuerebbe pur sempre una sufficiente tutela della parte il cui procuratore sia stato cancellato dall'albo, ove si ritenesse ammissibile la notifica al medesimo della sentenza, ed una ingiustificata perdita del diritto a ridurre i termini di impugnazione per la parte notificante, ove invece si ritenesse detta notificazione inidonea a far decorrere il termini breve.

È appena il caso di ricordare come destinatario della notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. è il procuratore, in quanto tale, e che, pertanto, deve averne la capacità al momento del compimento o della ricezione degli atti (Cass. 5 gennaio 1966 n. 110, 16 maggio 1977 n. 1978, 3 dicembre 1975 n. 4006, 25 settembre 1979 n. 4946, 6 febbraio 1986 n. 735, 18 settembre 1986 n. 5676): è appunto questa la ragione che non consente di recepire la configurazione della ricezione della notifica della sentenza come atto estraneo alla attività defensionale, per il quale si vorrebbe irrilevante nella persona destinataria la qualità di difensore abilitato.

A questo riguardo basta ricordare come la giurisprudenza abbia da tempo ritenuto che la stessa notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, assicurando la conoscenza legale della parte per il tramite legale del suo rappresentante processuale (Cass. 29 dicembre 1969 n. 40473, 13 luglio 1972 n. 2370, 8 marzo 1973 n. 631, 18 giugno 1973 n. 1790, 23 marzo 1976 n. 1128, 8 marzo 1979 n. 1435, 19 febbraio 1981 n. 1036, 15 marzo 1990 n. 2121); di guisa che non è considerato decisivo il dato formale del destinatario, ma il raggiungimento dello scopo voluto dalla legge: la questione, allora, si risolve nel determinare gli effetti della perdita del jus postulandi da parte del detto difensore.

Infatti, la cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'Ufficio di procuratore e di avvocato e, incidendo sul jus postulandi, implica la mancanza di legittimazione del detto difensore a compiere, ed altresì a ricevere, atti processuali; ciò comporta la conseguenza che la notificazione della sentenza, eseguita a norma dell'art. 285 cod. proc. civ. al procuratore cancellato dall'albo per qualsiasi causa, è giuridicamente inesistente, ed essa, diversamente dalla notificazione al procuratore (art. 301, terzo comma, cod. proc. civ.) nei casi di revoca o rinuncia alla procura prevista dall'art. 85 cod. proc. civ., non determina la decorrenza dei termini brevi per l'impugnazione (Cass. 25 settembre 1979 n. 4946, 6 febbraio 1986 n. 735, 18 settembre 1986 n. 5676).

Nell'ipotesi anzidetta, pertanto, essendo impossibile la notificazione al procuratore per la sopravvenuta perdita della qualità necessaria all'esercizio del patrocinio (art. 286 cpv, in relazione all'art. 301 cod. proc. civ.), la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del termine breve (Cass. 3 aprile 1968 n. 1024; 10 febbraio 1987 n. 1408); ai fini che qui interessano, invero, la perdita del jus postulandi va assimilata all'ipotesi di decesso o di radiazione del difensore successivi alla discussione della causa e precedenti la notificazione.

Nè è configurabile, nel caso in esame, una prorogatio dell'ufficio defensionale, in quanto questa è prevista, per legge, in ipotesi diverse dalla cancellazione (e, precisamente, per revoca o rinuncia alla procura; questi eventi, infatti, fanno salva la portata del principio della perpetuatio sancita dagli artt. 85 e 301, terzo comma, cod. proc. civ., proprio perché non incidono sul jus postulandi del professionista e non rendono illegittimo l'esercizio del patrocinio processuale; in tal senso S.U. 26 marzo 1968 n. 935, Cass. 3 aprile 1968 n. 1024, 6 giugno 1969 n. 1986, 25 settembre 1979 n. 4946, 18 settembre 1986 n. 5676). A conferma di ciò, oltre la constatazione che il rifiuto di ricevere l'atto da parte del procuratore cancellato dall'albo non potrebbe in nessun caso dar luogo ad una notificazione c.d. "virtuale" (S.U. n. 935 del 1968 su richiamata), basterebbe considerare che, altrimenti, la parte che intende far decorrere

il termine breve con la notificazione della sentenza, verrebbe privata di tale possibilità, in quanto, per un verso, la notificazione fatta al difensore cancellato dall'albo è giuridicamente inesistente, e, per altro verso, la notifica fatta alla parte personalmente sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

A questo proposito si deve effettivamente confermare la esistenza dell'obbligo del procuratore cancellato di informare il cliente-mandante di tale evento (art. 1710, comma secondo, cod. civ.) e della esistenza, in tale rapporto di lavoro professionale, della relativa responsabilità; ma, a parte la scarsa rilevanza, ai fini che qui interessano, di tale "eventuale" responsabilità, il predetto obbligo non sussiste nei confronti del potenziale notificante, e, soprattutto, difficile appare configurare una responsabilità per mancata informativa a detto cliente -già reso consapevole medio tempore della avvenuta cancellazione-, del successivo rifiuto di ricevere una notificazione, la quale tuttavia, secondo la tesi che si respinge, dovrebbe ugualmente valere come notificazione c.d.

"virtuale", con l'effetto, in taluni casi certamente esiziale per i diritti della difesa, di dare inizio al decorso -del tutto inconsapevole- del termine breve per la impugnazione (almeno ove non si ritenga applicabile alla fattispecie il decisum della sentenza n. 41 del 1986 della Corte Costituzionale). Appare, quanto meno, una forzatura argomentativa, ricercare la ratio del diverso trattamento che si vorrebbe riservato alla radiazione ed alla sospensione, nel fatto che "difficilmente il procuratore radiato dall'albo o sospeso dall'esercizio della professione avrebbe confessato ai propri clienti la propria colpa", sol che si consideri quanto sopra evidenziato con riguardo alle ipotesi di fisica impossibilità, e l'ulteriore irragionevole conseguenza della maggiore tutela che finirebbe per avere il procuratore non meritevole nell'ambito del rapporto con il cliente, e gli effetti sicuramente ben maggiormente lesivi anche per le parti, in ipotesi tutto sommato riconducibili ad un'area estranea alla colpa; per tacere del fatto che alcune cause di cancellazione sono disciplinari o comunque tali da fortemente menomare la fiducia nel cliente.

Nè, d'altra parte, l'aver in questi casi il procuratore anticipato gli effetti dei provvedimenti del consiglio dell'ordine, rinunciando alla iscrizione, appare ragionevole che possa risolversi in una vera e propria diminuzione del diritto di difesa delle parti.

E neppure, come del tutto evidente, è consentito in questa delicata materia, distinguere a seconda che la notificazione sia stata ricevuta dal procuratore cancellato, ovvero sia stata da questi rifiutata proprio per questa ragione, o, ancora, vi sia stata la comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario della impossibilità di notificare (a seguito della cancellazione anagrafica), ovvero, infine, la parte

notificante -a conoscenza dell'evento, direttamente o per effetto di una notifica precedente non andata a buon fine- abbia direttamente provveduto a notificare alla parte personalmente.

Nel caso in esame il procuratore della appellante, come non è controverso tra le parti, successivamente al giudizio di primo grado, era stato cancellato dall'albo, di guisa che l'Avvocatura dello Stato (evidentemente venuta a conoscenza dell'evento, ma dagli atti non è dato desumere per quale via) provvedeva a notificare -il 3 luglio 1993, ritualmente, per le ragioni esposte-, la sentenza alla soccombente presso il suo domicilio reale, e non presso quello eletto a suo tempo nello studio del difensore.

Ben vero che l'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituisce un atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura alle liti, e conserva la sua validità -ai sensi dell'art. 47 del cod. civ.- in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 1 settembre 1995 n. 9249, 18 aprile 1987 n. 3879, 29 giugno 1979 n. 3673); e, altresì, che l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario (Cass. 3 giugno 1995 n. 6280); tuttavia questa Suprema Corte ha già avuto modo di ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore per un determinato processo, non può valere, secondo i comuni principi ermeneutici, oltre i fini ed i tempi cui essa si riferisce (Cass. 16 dicembre 1971 n. 3547), e, in particolare, essa, se contestuale al rilascio della procura, deve ritenersi finalizzata al solo compimento delle attività processuali demandate al procuratore e mantiene efficacia fino a quando sussiste tale rappresentanza, tranne che non vi sia una specifica manifestazione di volontà in senso più ampio, che valga a svincolarla dal conferimento della procura, consentendo il suo autonomo permanere in vita ad onta della cessazione del rapporto di rappresentanza processuale; il conferimento della procura al proprio difensore, e la contestuale elezione di domicilio presso di lui, costituiscono due negozi collegati, in quanto, pur conservando individualità giuridica, perché caratterizzati ciascuno da propria autonoma causa, sono concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente connessi (Cass. 21 febbraio 1977 n. 781, 7 aprile 1979 n. 1993, 15 febbraio 1980 n. 1126, 21 ottobre 1951 n. 5503), e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, con la conseguenza che le vicende che attengono alla validità ed efficacia dell'uno, si ripercuotono necessariamente sull'altro (Cass. 16 marzo 1981 n. 1461). D'altra parte la elezione di domicilio si opera non soltanto rispetto ad un luogo, ma anche, e soprattutto, rispetto alla persona indicata che diviene il solo tramite attraverso il quale si realizza la conoscenza dell'atto notificato (Cass. 26 maggio 1994 n. 5156). Nè è conferma il fatto che ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., la morte del domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia della elezione del domicilio, con la conseguenza che al notificazione degli atti non può più essere eseguita nel domicilio eletto, ma deve essere fatta nel

domicilio reale (Cass. 7 marzo 1978 n. 1113, 22 ottobre 1979 n. 5499, 11 giugno 1981 n. 3786).

Nel caso in esame, ancorché il mandato a margine del ricorso introduttivo fosse per ogni stato e grado del processo, dalla stessa contestualità della elezione di domicilio è dato far discendere al connessione esistente tra i due atti, di guisa che, indipendentemente dalla sussistenza dell'effetto interruttivo della cancellazione, è agevole desumere che la elezione di domicilio seguiva la sorte del conferimento della rappresentanza processuale, divenendo inefficace per effetto della perdita dello jus postulandi, e con questa della rappresentanza, del difensore stesso a seguito della sua cancellazione dall'albo.

È poi appena il caso di sottolineare la erroneità della affermazione contenuta nella motivazione della impugnata sentenza, secondo la quale la cancellazione del difensore dall'albo professionale è inidonea a costituire eccezione al principio di cui all'art. 170, primo comma, do. proc. civ.: in realtà, come si è visto, la cancellazione rende il difensore privo del jus postulandi, e, pertanto, non solo privo della capacità di compiere, ma anche di ricevere atti; egli, per effetto della cancellazione, non ha più la qualificazione necessaria per attribuire alla parte la conoscenza tecnica della sentenza notificata, ed anzi, a ben vedere, gli è tassativamente interdetto l'esercizio di qualsiasi assistenza legale; è appunto questa la ragione che impone, in questo caso, la notificazione personale della sentenza.

Nel caso in esame l'impugnazione fu notificata il 15 settembre 1993 e, pertanto, allorché era trascorso il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., che, in questo particolare caso, decorreva ancorché la notificazione della sentenza fosse avvenuta nei confronti della parte personalmente e non del procuratore costituito.

Invero ancorché l'atto di conferimento dell'incarico di patrocinio sia distinto dall'atto di elezione di domicilio presso il difensore, è innegabile che gli stessi sono tra loro connessi, di guisa che, venuta meno l'efficacia dell'incarico per effetto della perdita del jus postulandi, perde altresì efficacia l'elezione di domicilio che in quella nomina trovava la sua ragion d'essere, e, pertanto, in tal caso la notificazione della sentenza deve avvenire nei confronti della parte personalmente.

Il primo motivo deve pertanto essere accolto.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole per la violazione dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 29 del R.d. 26 giugno 1974 (NDR: così nel testo) n. 1054, degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) con d.m. 14 dicembre 1971 la gestione della ferrovia fu affidata al

commissario governativo ai sensi dell'art. 184, comma primo, del T.U. 9 maggio 1912 n. 1447 (gestione in danno in caso di irregolarità) e. con successivo d.m. 29 gennaio 1972, ai sensi del secondo comma del richiamato art. 184, veniva disposta la decadenza dalla concessione; il Consiglio di Stato, con sentenza 9 febbraio 1982 n. 70 ha ritenuto legittimo il provvedimento di gestione in danno ed ha annullato quello di decadenza dalla concessione, talché, scaduto il 21 dicembre 1988 il termine della concessione, lo Stato è divenuto titolare dell'esercizio ferroviario, ed il rapporto con i dipendenti delle dette ferrovie è divenuto di impiego pubblico a tutti gli effetti, anche per quanto concerne la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ciò, in particolare per quanto concerne la intimata, in quanto il suo rapporto era cessato in epoca successiva alla scadenza del termine della concessione.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole per la violazione dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 ed annessa tabella A), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, dell'art. 69 del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (art. 360 nn. 1, 3, 5 del cod. proc. civ.), in quanto il fermo amministrativo posto dal Commissario governativo era un atto legittimo posto in essere da un organo dello Stato, come risulta dal fatto che le gestioni governative ferroviarie sono previste dalla tabella A) annessa alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, non potendosi distinguere tra gestione governativa diretta e quella in nome e per conto (in danno) del concessionario, al fine di qualificare il rapporto come di diritto privato.

L'accoglimento del primo motivo, per inammissibilità del ricorso di appello in quanto oltre il termine breve previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., con conseguente formazione del giudicato interno, comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso; all'accoglimento del primo motivo del ricorso consegue la cassazione della impugnata sentenza senza rinvio; vi sono motivi di giustizia per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza senza rinvio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 1995